

Legge regionale 28 agosto 1989 , n. 20 - TESTO VIGENTE dal 29/08/1989

**Integrazioni alla legge regionale 18 maggio 1988, n. 31, per l' assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per eccezionali esigenze.**

## **Art. 5**

*(1)*

**1.** Per il primo impianto e l' organizzazione dell' Ufficio studi legislativi del Consiglio regionale, di cui all' allegato A alla presente legge, sono autorizzate ulteriori assunzioni, mediante contratto di lavoro a termine di durata non superiore ad un anno, prorogabile per eccezionali esigenze a due anni, per un numero non superiore a 4 unità nella qualifica funzionale di consigliere, previo superamento di una prova tecnico - pratica, consistente nella risoluzione di quesiti in materia di diritto amministrativo, costituzionale e regionale, riservata a candidati in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza.

**2.** Per l' espletamento delle procedure concorsuali trovano applicazione le disposizioni di cui all' articolo 4.

Note:

**1** Integrata la disciplina dell'articolo da art. 110, comma 2, L. R. 47/1993